

Decreto del Ministro dell'interno

"Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".



VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e, in particolare, l'articolo 215;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, l'articolo 64;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

CONSIDERATA la necessità di adottare il regolamento previsto dal richiamato articolo 215, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, con il quale sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale;

EFFETTUATA l'informazione/concertazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo



sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. del

ADOTTA il seguente regolamento:

ART. 1 Modalità di accesso e bando di concorso

- 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.
- 2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
- 3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 215 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
- 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

ART. 2 Prove di esame

- 1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, sulle materie, a scelta della commissione esaminatrice, di cui alla lettera a) oppure di cui alla lettera b):
- a) tecnica delle costruzioni, dissesti statici e progettazione di opere provvisionali;
- b) normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 - 3. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 1, sulle seguenti materie:



Il Ministro dell'Interno

- a) dispositivo di mobilitazione del Corpo nazionale in caso di calamità;
- b) codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) funzioni e compiti del Corpo nazionale e regolamento di servizio;
- d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
- 4. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
- 5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

ART. 3 Titoli e anzianità di servizio

- 1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i titoli di studio, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 5, l'anzianità di effettivo servizio.
 - 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
 - a) lauree universitarie: punti 1,50;
 - b) lauree magistrali: punti 2,50;
 - c) master universitario di I livello: punti 0,30;
 - d) master universitario di II livello: punti 0,50;
- e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;
 - f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
- 3. Non è valutabile il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 4,00.
- 4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e quelli per la progressione in carriera.
- 5. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nei ruoli del Corpo nazionale sono attribuiti 0,15 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di



anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

- 6. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
- 7. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

ART. 4 Commissione esaminatrice

- 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e individuato tra professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

ART. 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

- 1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati nella prova scritta e nella prova orale. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

ART. 6 Disposizione di rinvio



1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese